

Non ritiene pertanto la Commissione che dovrebbe rivedere le proprie intenzioni al riguardo, per consentire al settore di riferimento di mantenere inalterata la situazione per quanto riguarda gli aiuti dell'UE ed evitare una discriminazione ingiusta nei confronti dei produttori di tabacco rispetto agli altri agricoltori nell'intera UE?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(3 settembre 2001)

Il 15 maggio 2001 la Commissione ha adottato la comunicazione su una strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile⁽¹⁾ in previsione del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.

Il documento propone — nell'ambito delle misure relative alla sanità pubblica — la progressiva eliminazione degli aiuti al tabacco grezzo dopo l'esercizio di valutazione dell'organizzazione comune di mercato (OCM) del tabacco che si concluderà nel 2002.

La soppressione degli aiuti è giustificata dalle conseguenze del consumo dei prodotti derivati dal tabacco sulla salute umana. Viene attribuita al consumo di tabacco la morte di oltre 500 000 persone all'anno nella Comunità. Le sovvenzioni alla coltura del tabacco, pertanto, non sono conformi all'articolo 152 (ex articolo 129) del trattato CE secondo cui «nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana».

Ciò nonostante, la comunicazione della Commissione afferma che un graduale smantellamento degli aiuti al tabacco sarà possibile solo se accompagnato dallo sviluppo di misure capaci di garantire fonti di reddito ed attività economiche alternative per gli agricoltori ed i lavoratori del settore.

La Commissione assicurerà che la vitalità del tessuto economico e sociale delle zone rurali adibite alla coltura del tabacco rimanga intatta.

⁽¹⁾ COM(2001) 264 def.

(2002/C 81 E/088)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1919/01 di Francesco Fiori (PPE-DE) alla Commissione

(28 giugno 2001)

Oggetto: Situazione contributiva delle associazioni corilicole

Il mercato della nocciola nella regione Piemonte è estremamente vivace, i produttori si sono riuniti in due associazioni (Asprocor e Ascopiemonte), stringendo interessanti accordi commerciali con le industrie trasformatrici e dolciarie.

Le stesse associazioni, con opportuni piani operativi, assistono i soci-produttori nella produzione e nella commercializzazione della nocciola con notevole successo.

Purtroppo, però, questo successo è turbato a tutt'oggi da un'evidente situazione di disparità di condizione fra soci appartenenti all'una o all'altra associazione.

L'associazione Asprocor, riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72⁽¹⁾, è tenutaria di un piano di miglioramento (regolamento (CEE) n. 2159/89)⁽²⁾ per circa 100 soci, che può attualmente estendere a tutti i soci corrispondendo ad ogni socio facente parte della società circa 200 euro/anno per ulteriori 6-7 anni.

L'Ascopiemonte invece, riconosciuta con regolamento (CE) n. 2200/96⁽³⁾ con opportuno piano operativo, può usufruire di finanziamenti limitati, obbligatoriamente imposti dal volume d'affari, nonché dalle disposizioni previste dallo stesso regolamento. In particolare non può usufruire dei contributi previsti dal piano di miglioramento ai sensi del regolamento (CEE) n. 2159/89.

Può pertanto la Commissione esaminare la complessa problematica ed individuare la soluzione appropriata affinché le sovvenzioni previste per un'associazione siano equiparate all'altra, ciò anche al fine di non indurre molti soci ad abbandonare la società, pregiudicando così quanto commercialmente realizzato fino ad oggi?

(¹) GU L 118 del 20.5.1972, pag. 1.

(²) GU L 207 del 19.7.1989, pag. 19.

(³) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(4 settembre 2001)

La Commissione constata gli sviluppi positivi nella regione Piemonte per quanto riguarda la creazione di due organizzazioni di produttori.

Entrambe le organizzazioni possono accedere ai contributi dei Fondi comunitari previsti dal regolamento (CE) n. 2200/96 ed esiste inoltre la possibilità di contributi nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.

Le misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube sono previste dal regolamento (CEE) n. 2159/89 sono state introdotte nel 1989 per un periodo decennale come misura temporanea per migliorare la commercializzazione e la produzione. Il provvedimento è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 2200/96, ma i piani esistenti possono essere condotti a termine. Nel corso della loro durata decennale tali piani possono essere inoltre estesi, una sola volta, a nuovi soci e nuove superfici.

La possibilità di usufruire dei contributi per i piani di miglioramento nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2159/89 è esistita per sette anni, dal 1989 al 21 novembre 1996, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2200/96. Durante questo periodo tutte le associazioni di produttori avevano facoltà di presentare un piano di miglioramento. Considerando però che il regolamento (CE) n. 2200/96 non prevede la possibilità di autorizzare nuovi piani di miglioramento, Ascopiemonte non può ottenere contributi per avviare un nuovo piano.

Per poter beneficiare delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2159/89, i produttori di Ascopiemonte debbono aderire ad un'altra organizzazione di produttori che estenda il proprio piano di miglioramento.

Le due associazioni potrebbero altrimenti considerare la possibilità di una fusione che esuli dal campo di applicazione del piano di miglioramento. La fusione non consentirebbe ai produttori di nocciole di Ascopiemonte di partecipare al piano di miglioramento di Asprocor ma potrebbe essere vantaggiosa, soprattutto in termini di economie di scala. I Fondi comunitari mettono a disposizione contributi per finanziare i costi amministrativi e legali di un'operazione di questo genere.

(2002/C 81 E/089)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1922/01

di Fiorella Ghilardotti (PSE) e Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione

(29 giugno 2001)

Oggetto: Nomina quadri intermedi

Il posto di capo dell'unità incaricata del contenzioso in seno alla DG «Fiscalità e Unione doganale» è vacante da nove mesi. Un funzionario ne assicura l'interim sin dall'inizio. Tale vacanza è stata oggetto di pubblicazione e la procedura si è conclusa con la redazione di una «short list» di tre persone.

Può la Commissione comunicare quanto segue:

- per quale ragione il funzionario incaricato dell'interim non sia stato incluso nella «short list», malgrado abbia esercitato detta funzione con soddisfazione del direttore generale;
- per quale ragione, a procedura di selezione conclusa, nessun candidato della «short list» sia stato prescelto;